



COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

Seduta del 22 luglio 2026

Delibera N. 28

San Marino, 06 agosto 2026/1725 d.f.R.

Spett.le

**UFFICIO GESTIONE RISORSE
AMBIENTALI ED AGRICOLE**

**AGLI OPERATORI AGRICOLI
INTERESSATI**

= Sedi =

Oggetto: **Definizione dei criteri per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 12 del
Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155
Contributi a sostegno delle produzioni agricole biologiche
Esercizio finanziario 2026**

LA COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

Visto il Decreto Delegato 20 settembre 2020 n. 155 "Recepimento della Decisione del Comitato di Cooperazione UE - San Marino N. 1/2020 in materia di produzione, etichettatura e commercializzazione dei prodotti biologici";

Vista la Delibera della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole n. 26 adottata in data 8 luglio 2025 (prot. ACTA n. 73834/2025) recante le disposizioni applicate nell'esercizio finanziario 2025 per la definizione dei contributi a sostegno delle produzioni biologiche;

Sentito il riferimento dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, volto, tra l'altro, ad evidenziare che, da verifiche preliminari effettuate, la disponibilità di bilancio presente sul capitolo 2-7-7020 "Finanziamento Legge sull'agricoltura biologica (Decreto Delegato n. 155/2020)" risulta adeguata per riconoscere agli operatori rientranti tra gli aventi diritto ai benefici di cui all'art. 12 del D.D. n. 155/2020 i contributi di loro spettanza calcolati sia mantenendo invariati i valori unitari applicati nell'esercizio finanziario 2025, sia applicando alcune modifiche al valore unitario definito per il prato pascolo polifita (impianti erbacei poliannuali), così come proposto in ragione di motivazioni agronomiche dalle associazioni di categoria del settore agricolo con nota prot. n. 106388 del 14/11/2025, nonché volto ad evidenziare che dai calcoli preliminari effettuati potrebbe risultare, salvo ulteriori accertamenti, una disponibilità residua sul predetto capitolo dell'ordine di grandezza di circa € 5.000,00;

Considerata la volontà di garantire il pieno sostegno alle produzioni agricole biologiche, sia per i maggiori servizi ecosistemici che offrono alla collettività rispetto alle produzioni agricole convenzionali in termini di riduzione dell'impatto su suolo e ambiente dovuto al mancato impiego di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari di sintesi chimica, sia per i maggiori oneri economici e di impegno lavorativo a carico degli operatori biologici;

Considerata pertanto la volontà, per l'esercizio finanziario corrente, di destinare anche l'eventuale disponibilità residua sopra indicata nel riferimento UGRAA quale ulteriore sostegno alle produzioni agricole biologiche, quindi, nello specifico, di prevedere un possibile incremento da applicare ai

**COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE**

contributi unitari da deliberarsi ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 del Decreto Delegato n. 155/2020 e commisurato alla stessa disponibilità residua eccedente, la quale potrà essere utilizzata, ai fini di detto possibile incremento dei contributi, per un importo complessivo da mantenere entro un limite massimo percentuale dell'intero stanziamento iscritto sull'apposito capitolo di bilancio e, se del caso, fino alla concorrenza dell'intera disponibilità di bilancio,

delibera

di riconoscere i benefici e i contributi a sostegno degli operatori agricoli biologici e delle produzioni agricole ottenute con l'applicazione del metodo di agricoltura biologica, anche nel periodo di conversione, da valersi per l'esercizio finanziario 2026 e in base alla disponibilità finanziaria di cui al capitolo di bilancio 2-7-7020 "Finanziamento Legge sull'agricoltura biologica (Decreto Delegato n. 155/2020)", come di seguito indicato:

- Contributi di cui all'art. 12 commi 1 e 2 del Decreto Delegato n. 155/2020:**a) Produzioni vegetali:**

Indirizzo produttivo:	Contributo unitario Euro/ettaro
1. Seminativo coltivato con colture avvicendate annuali, compreso il "maggese" inteso come riposo annuale di un terreno inserito regolarmente all'interno di un avvicendamento colturale e comprese le fasce di rispetto identificate a norme dell'art. 2, comma 4, lettera c) del Regolamento 17 settembre 2013 n. 5 (così come modificato dalla delibera del Congresso di Stato n. 26 del 7 febbraio 2022)	220,00
2. Seminativo coltivato con impianti poliannuali, inclusi gli impianti effettuati in aree recintate e sottoposte a pascolo stagionale, dall'anno di impianto all'8° anno di produzione	220,00
3. Seminativo di superficie inferiore a 3.000 metri quadrati coltivato con specie officinali o adibito ad orto	220,00
4. Pascoli, intesi come terreni recintati e destinati all'allevamento del bestiame e non soggetti a lavorazioni agricole, quindi ricoperti di vegetazione spontanea prevalentemente erbacea	60,00
5. Seminativo coltivato con impianti poliannuali, inclusi gli impianti effettuati in aree recintate e sottoposte a pascolo stagionale, dal 9° anno in poi	60,00
6. Incolti produttivi coperti di vegetazione erbacea soggetti a sfalcio	60,00
7. Tartufaia e arboricoltura da legno	60,00
8. Coltura intensiva poliennale: vigneto, oliveto, frutteto	750,00
9. Seminativo di superficie uguale o superiore a 3.000 metri quadrati coltivato con specie officinali o adibito ad orto	750,00

**COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE****b) Produzioni animali:**

Indirizzo produttivo:	Contributo unitario Euro
1. Apicoltura: contributo unitario per ogni alveare denunciato alla Commissione Apistica ai sensi del Decreto 3 febbraio 1986 n. 11	28,00
2. Allevamento bovino: contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo recintato che concorrono fino a determinare un rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1. Per UBA si intende l'Unità Bovino Adulto ed i coefficienti di conversione dei bovini sono pari a: • Bovini di età inferiore a 1 anno: 0,400 • Bovini da 1 anno a meno di 2 anni: 0,700 • Bovini maschi da 2 anni e più: 1,000 • Giovenche di 2 anni e più: 0,800 • Vacche da latte: 1,000 • Altre vacche: 0,800	360,00
3. Allevamento equino: contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo che concorrono fino a determinare un rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1. Per UBA si intende l'Unità Bovino Adulto ed i coefficienti di conversione degli equini sono pari a: • Equini di oltre 6 mesi: 1,000 • Equini di meno di 6 mesi: 0,400	360,00
4. Allevamento alpaca: contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo che concorrono fino a determinare un rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1. Per UBA si intende l'Unità Bovino Adulto ed il coefficiente di conversione degli alpaca, equiparato a quello di ovini e caprini, è pari a 0,150	360,00
5. Allevamento di pollame: contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo recintato che concorrono a determinare un rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1. Per UBA si intende l'Unità Bovino Adulto ed i coefficienti di conversione del pollame sono pari a: • Polli da carne: 0,007 • Galline ovaiole: 0,014 • Struzzi: 0,350 • Altro pollame: 0,030	360,00

Note al punto b) Produzioni animali:

- Ai fini del calcolo delle UBA aziendali per i bovini e gli equini si considerano i capi presenti in azienda sulla base dei dati riportati in anagrafe bovina alla data del 1° giugno dell'anno.
- Ai fini del calcolo delle UBA aziendali per le tipologie di allevamento di cui ai punti 4. e 5. si considerano i dati riportati sul Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche annualmente



COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

presentato all'organismo di controllo (art. 11, comma 3, lettera b) del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155).

- In caso di presenza contemporanea di più tipologie di allevamento di cui ai punti da 2. a 5., ai fini del calcolo del rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1, viene considerata la somma delle UBA derivanti da ogni tipologia di allevamento.

- Contributi di cui all'art. 12 comma 3 del Decreto Delegato n. 155/2020:

I contributi sono riconosciuti nelle proporzioni e misure di seguito riportate, così come stabiliti all'art. 12 comma 3 del Decreto Delegato n. 155/2020 in base ai costi sostenuti e debitamente documentati per assoggettamento all'organismo di controllo, corsi di formazione e/o spese per consulenza e assistenza tecnica:

- 70 % dei costi relativi all'assoggettamento all'Organismo di Controllo e Certificazione, fino ad un massimo di € 500,00.

- 70 % dei costi di partecipazione a corsi di formazione e/o spese per consulenza e assistenza tecnica fino ad un importo annuo massimo di € 1.000,00 a favore degli operatori agricoli e fino ad un importo annuo massimo di € 5.000,00 a favore delle cooperative e consorzi agricoli.

Delibera altresì

per quanto considerato e per il corrente esercizio finanziario, che qualora lo stanziamento di bilancio previsto nel capitolo 2-7-7020 "Finanziamento Legge sull'agricoltura biologica (Decreto Delegato n. 155/2020)", al netto dell'ammontare complessivo dei contributi calcolato con i criteri sopra riportati, mantenga una disponibilità residua, la stessa disponibilità residua dovrà essere utilizzata entro il limite massimo del 2,5% dell'intero stanziamento e, se del caso, fino alla concorrenza della intera disponibilità di bilancio, quale ulteriore incremento dei contributi di cui all'art. 12 commi 1 e 2 del Decreto Delegato n. 155/2020 (Produzioni vegetali e Produzioni animali), prevedendone la ripartizione in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

Qualora invece l'ammontare complessivo del contributo da liquidare a favore degli aventi diritto, calcolato con i criteri sopra riportati, risulti superiore allo stanziamento di bilancio, lo stesso ammontare sarà ridotto in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

Dà mandato

all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole di procedere con i conteggi necessari al fine dell'individuazione dell'ammontare dei contributi di pertinenza di ogni singolo avente diritto, in base agli importi unitari e alle indicazioni riportate nella presente delibera, in base alle specifiche superfici e indirizzi produttivi così come risultanti dalla documentazione allegata alle richieste, anche nel periodo di conversione, fatti salvi ulteriori eventuali accertamenti e verifiche, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Delegato n. 155/2020 e nel limite massimo dell'intera disponibilità di bilancio 2026 sull'apposito capitolo di bilancio.

Dispone

che la documentazione da allegare alle richieste di contributi del prossimo esercizio finanziario 2027, ritenuta essenziale per comprovare l'effettivo assoggettamento al sistema di controllo e certificazione biologico, è la seguente:



COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

1. Operatori agricoli al primo anno di assoggettamento:

- Notifica di inizio attività ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2018/848 trasmessa dall'operatore agricolo all'Organismo di Controllo;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (UE) 2018/848 trasmessa dall'operatore agricolo all'Organismo di Controllo contenente la descrizione completa dell'unità di produzione biologica o in conversione e delle attività da svolgere a norma del Regolamento succitato, le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al Regolamento succitato, e gli impegni previsti;
- in alternativa, qualora tali documenti siano stati compilati con l'assistenza di un tecnico UGRAA, dichiarazione che tali documenti sono già in possesso dell'UGRAA;
- fattura relativa ai costi di assoggettamento rilasciata dall'Organismo di Controllo all'operatore agricolo e eventuali fatture inerenti a costi di corsi di formazione/consulenza.

2. Operatori agricoli assoggettati da più di un anno:

2.a) in caso di nessuna variazione intercorsa nelle superfici e negli indirizzi produttivi:

- dichiarazione dell'operatore agricolo che nessuna variazione è intercorsa dalla presentazione dell'analoga richiesta nell'anno precedente;
- fattura relativa ai costi di assoggettamento rilasciata dall'Organismo di Controllo all'operatore agricolo e eventuali fatture inerenti a costi di corsi di formazione/consulenza.

2.b) in caso di variazioni intercorse nelle superfici e/o negli indirizzi produttivi:

- notifica di variazione di attività e dichiarazione ai sensi degli artt. 34 e 39 del Regolamento (UE) 2018/848 aggiornata in base alle variazioni aziendali e trasmesse dall'operatore agricolo all'Organismo di Controllo;
- in alternativa, qualora tali documenti siano stati compilati con l'assistenza di un tecnico UGRAA, dichiarazione che tali documenti sono già in possesso dell'UGRAA.
- fattura relativa ai costi di assoggettamento rilasciata dall'Organismo di Controllo all'operatore agricolo e eventuali fatture inerenti a costi di corsi di formazione/consulenza.

Precisa

che la notifica di inizio attività o di variazione di attività e la dichiarazione ai sensi degli artt. 34 e 39 del Regolamento (UE) 2018/848 devono recare date precedenti al 31 maggio dell'anno in corso.

Il Presidente
Matteo Ciacci